



## *Al Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTO** il Regolamento europeo n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;

**VISTO** il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 3 del d.lgs giugno 2007, n. 109 che istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), competente, tra l'altro, a garantire la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche detenute, direttamente o indirettamente, da individui ed entità inclusi nella lista di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

**VISTO**, in particolare, l'articolo 4 bis del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 che prevede che nelle more dei provvedimenti di designazione disposte dalle Nazioni unite e nel rispetto degli obblighi sanciti dalla Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e delle specifiche misure restrittive disposte dall'Unione europea, nonché delle iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, che pongono in essere, tra l'altro, condotte che minacciano la pace e la sicurezza internazionale,

**CONSIDERATA** la Proposta del Comitato di sicurezza finanziaria al Ministro dell'economia e delle finanze del 6 maggio 2022, di congelamento della risorsa economica detenuta, anche per interposta persona, da persona fisica che pone in essere condotte che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto legislativo n. 109 del 22 giugno 2007;

**RITENUTO** che sussistano le condizioni per l'adozione di un provvedimento ai sensi del richiamato articolo 4 bis, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per le motivazioni di cui alla citata proposta del Comitato di sicurezza finanziaria del 6 maggio 2022;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere, nelle more dell'adozione delle specifiche misure restrittive che sono state proposte dal Comitato di sicurezza finanziaria al Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 4-ter del d. lgs. 22 giugno 2007, n. 109, al tempestivo congelamento della risorsa economica costituita dall'imbarcazione *Scheherazade* (IMO 9809980), al fine di preservare le condizioni per la piena ed effettiva attuazione delle medesime misure restrittive;

### **DECRETA**

il congelamento della risorsa economica costituita dall'imbarcazione *Scheherazade* (IMO 9809980) situata all'interno del territorio italiano a Marina di Carrara (MS).

Sono demandati alla Guardia di Finanza i compiti relativi alla notifica agli interessati del presente decreto, nonché i compiti relativi alla sua esecuzione.

Il presente decreto ha efficacia fin dalla data della sua adozione ed è pubblicato su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze e delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle rispettive attribuzioni.

Del presente decreto verrà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, \_\_\_\_\_

Daniele Franco